

ARST S.p.A.

Schema di CONTRATTO SERVIZIO MANUTENZIONE FULL SERVICE

per N° autobus classe II (interurbani) a trazione con alimentazione ibrida (elettrica-diesel), nuovi di fabbrica e a pianale rialzato con bagagliaia. CIG B12D3A5D89.

TRA

L'ARST S.p.A., in seguito, per brevità, indicata come "ARST" in persona dell'Amministratore Unico, e domiciliato per la carica in Cagliari (CA), Via Posada n. 8/10, partita IVA 00145190922

E

la Società, in seguito, per brevità, indicata come "Fornitore" con Sede Legale in Part. IVA, per la quale interviene nel presente atto il sig., nella sua qualità di Legale Rappresentante.

PREMESSO CHE

Con contratto prot. del è stato formalizzato l'acquisto di n. 35 autobus , marca, modello, al concorrente

L'Allegato C: SERVIZIO MANUTENZIONE FULL SERVICE E IN GARANZIA DI BASE PER 5 ANNI, allegato al suddetto contratto e al presente Atto, prevede all'articolo 1, oltre la vendita degli autobus, anche l'espletamento da parte del Fornitore del servizio manutentivo in regime di "FU.SE." alle condizioni previste in offerta (corrispettivo chilometrico).

I Punti di Assistenza, esistenti al momento della sottoscrizione del presente Contratto, sono elencati nel documento 1) Punti di

Assistenza del Fornitore, indicato al successivo articolo 2.

Con riferimento alla normativa antimafia (D.Lgs. n. 159/2011), il

presente atto è sottoposto alla condizione risolutiva in caso di

rilascio di informazione antimafia attestante la sussistenza di cause

di decadenza o tentativi di infiltrazione mafiosa. In tale evenienza il

Contratto sarà risolto di diritto mediante semplice comunicazione

con raccomandata A/R oppure PEC;

Il Fornitore ha prestato la Garanzia Fideiussoria definitiva n. del

..... di importo pari a € emessa da

Il fornitore ha costituito la Polizza Assicurativa n....., come

previsto all'art. 24.2 del disciplinare di gara.

Tutto ciò premesso tra le Parti come sopra costituite e

rappresentate, si conviene e stipula quanto segue.

ART.1 - VALIDITÀ DELLA PREMESSA

Quanto citato in premessa e la documentazione relativa, anche se

non espressamente richiamata forma parte integrante e sostanziale

del presente contratto.

ART. 2 - DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE

Anche se materialmente non allegati, formano parte integrante e

sostanziale del presente contratto, a tutti gli effetti, i seguenti

documenti indicati secondo l'ordine di prevalenza, ferma restando la

priorità del presente contratto:

1) Punti di Assistenza del Fornitore

2) Allegato C: Servizio manutenzione full service e in garanzia di

base per 5 anni

3) Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti
(DUVRI)

4) Prospetto delle caratteristiche tecniche soggette a
valutazione –);

5) Offerta Economica del

Sono allegati al presente atto, per costituirne parte integrante e
sostanziale, i seguenti documenti indicati secondo l'ordine di
prevalenza, ferma restando la priorità del presente contratto:

A) Patto di integrità;

B) Dichiarazione sulla tracciabilità;

C) Informativa trattamento dati personali.

Detti documenti sono sottoscritti dalle parti con firma digitale, in
segno di piena e incondizionata accettazione.

ART. 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO E DURATA

Come meglio definito nel documento: Allegato C - Servizio
manutenzione full service e in garanzia di base per 5 anni - il
presente contratto ha per oggetto il servizio di manutenzione in
regime di "full service" (in seguito abbreviato con "FU.SE.") e di
garanzia di base, per anni o per una percorrenza totale
prefissata, per gli autobus oggetto di acquisto e tutti destinati al
servizio pubblico di linea, in esercizio sulle linee di Trasporto
Pubblico Locale (TPL) in affidamento alla Azienda proprietaria degli
autobus (in seguito abbreviata in "Azienda").

Detti autobus sono stati forniti all'Azienda dal Fornitore con
Contratto d'acquisto sottoscritto in data , e che prevede, oltre

la vendita degli autobus, anche l'espletamento, da parte del Fornitore, del servizio manutentivo in regime di "FU.SE." alle condizioni indicate nell'offerta tecnica (il corrispettivo chilometrico indicato nell'allegato 2: Prospetto delle caratteristiche tecniche soggette a valutazione).

Resta inteso che, qualora non si dovesse procedere con il rinnovo del Contratto di Servizio per il TPL (la cui scadenza è prevista per il 31/12/2026), il presente Contratto di "full service" avrà la medesima scadenza del Contratto di Servizio.

ART. 4 - CORRISPETTIVI E PAGAMENTI

Come meglio definito all'articolo 16 del documento Allegato C - Servizio manutenzione full service e in garanzia di base per 5 anni - il corrispettivo previsto per il servizio "FU.SE.", così come definito dall'art.1 dell'Allegato C, è di tipo chilometrico (basato sulle percorrenze dei veicoli ed indipendente dalle tipologie e quantità di interventi effettuati).

ARST provvederà a trasmettere puntualmente al Fornitore l'ordinativo per il correlato servizio "FU.SE" per ogni singolo mese solare. Il pagamento degli ordinari corrispettivi verrà effettuato mensilmente (e per singoli mesi solari), a 30 giorni fine mese dalla data della fattura, che sarà emessa dal Fornitore per l'insieme delle percorrenze mensili stimate degli autobus ("km forfettari mensili" ovvero "km teorici"), pari ad 1/12 delle percorrenze medie annuali stimate. Nel caso in cui la percorrenza media annuale stimata per un autobus appartenente ad un determinato lotto non sia stata

indicata, ai fini della fatturazione i “km forfettari mensili” del mezzo
 verranno ricavati dalla percorrenza totale prefissata diviso i mesi di
 validità della “garanzia di base” ovvero da iniziale comune accordo
 tra Fornitore e ARST. In tutti i casi sopra descritti, in funzione delle
 effettive percorrenze una volta che queste sono state accertate con i
 veicoli regolarmente in esercizio, l'ARST si riserva comunque di
 rimodulare al termine di ogni trimestre dell'Anno Civile, variandoli
 negli ordinativi successivi, i “km forfettari mensili” che il Fornitore
 dovrà in seguito fatturare mensilmente senza che ciò comporti
 necessariamente una modifica contrattuale. Tale variazione del
 nuovo forfettario chilometrico mensile da fatturare dovrà comunque
 essere formalmente comunicata al Fornitore, nei mesi precedenti il
 nuovo trimestre oppure ad inizio del nuovo trimestre.

La fattura del corrispettivo mensile potrà essere emessa dal
 Fornitore trascorsi 14 giorni dal termine del mese solare per il quale
 si deve fatturare il corrispettivo ed una volta comunque ricevuto il
 correlato ordinativo, del quale dovrà essere obbligatoriamente
 riportato sulla fattura il relativo numero identificativo. Per ogni
 singolo ordinativo mensile trasmesso dall'Azienda il Fornitore dovrà
 emettere un'unica fattura: è sottinteso che in tale fattura dovrà
 comparire una quantità numerica di autobus (e quindi un numero
 globale di “km forfettari mensili”) pari a quella specificata
 nell'ordinativo e un corrispettivo pari a quello specificato
 nell'ordinativo ricevuto. All'inizio del servizio manutentivo in “full
 service” per un autobus di nuova immatricolazione, i chilometri che

verranno inseriti nell'ordinativo dell'Azienda per il primo mese solare

di "FU.SE" saranno i precisi "km forfettari mensili" stabiliti (non è

infatti previsto un inserimento, negli ordinativi mensili, di una

frazione di questi). Il primo ordinativo mensile per l'espletamento del

servizio in "FU.SE" verrà redatto dall'Azienda e trasmesso al Fornitore

con riferimento al mese solare nel quale l'autobus ha iniziato ad

effettuare il servizio di linea oppure, in alcuni particolari casi e fatto

ovviamente salvo il recupero in sede di conguaglio annuale di

residui km effettivamente percorsi in precedenza, con riferimento al

mese solare successivo a quello nel quale l'autobus ha iniziato ad

effettuare il servizio di linea.

In sede di gara il Fornitore ha offerto un importo pari a **€/km**

L'importo complessivo stimato, per n. autobus, sulla base delle

percorrenze totali prefissate indicate all'articolo 1 dell'Allegato C e

per **n. anni**, è pari a € **IVA esclusa.**

ART. 5 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL D.LGS. N. 81 DEL 09/04/2008

L'Appaltatore è obbligato a svolgere le prestazioni nel rispetto del

D.Lgs. 81/2008 relativamente a tutti i rischi per la salute e sicurezza a

cui sono esposti i lavoratori impegnati nell'Appalto. Costituisce parte

integrante del Contratto d'Appalto il DUVRI (art. 26 comma 3 D.Lgs.

81/2008) elaborato dalla Committente e condiviso tra le Parti

mediante compilazione dell'appendice al DUVRI (comprese le Ditte

Terze incaricate dall'Appaltatore).

L'Appaltatore ha l'obbligo di collaborare attivamente

all'aggiornamento del DUVRI, assicurando inoltre l'opportuno

coordinamento con le proprie Officine Fiduciarie/Ditte Terze incaricate per lo specifico Appalto. Il suddetto aggiornamento può avvenire anche attraverso riunioni di coordinamento (da tenersi prima dell'inizio delle attività e/o durante l'intera durata dell'Appalto) promosse dalla Committente o proposte dallo stesso Appaltatore. In particolare, resta inteso tra le parti che l'aggiornamento del DUVRI è da intendersi obbligatorio qualora emergano nuovi rischi interferenziali non previsti in fase di stipula del Contratto.

ART. 6 - TEMPISTICA E PENALI

Come meglio definito all'articolo 12 del documento: C SERVIZIO MANUTENZIONE FULL SERVICE E IN GARANZIA DI BASE PER 5 ANNI, convenzionalmente per Anno Legale (Civile) si intende il periodo di 365 giorni compreso tra il 01 gennaio e il 31 dicembre. Tutte le diverse penali sono fra loro cumulabili. Gli addebiti delle penali e gli altri addebiti in generale saranno eseguiti, a discrezione dell'Azienda, tramite escussione parziale della cauzione in corso di validità ovvero altro modo simile (ad esempio, pagamento immediato o detrazione dell'importo dal compenso mensile per le competenze del servizio manutentivo in "FU.SE.").

ART. 7 - CAUZIONE DEFINITIVA - GARANZIE

Il Fornitore ha provveduto a costituire un deposito cauzionale definitivo di €, secondo uno dei sistemi indicati nel Disciplinare di gara. Il Fornitore si impegna a reintegrare tale cauzione ogniqualvolta la stessa venga parzialmente escussa.

La stessa sarà svincolata in seguito alla costituzione della cauzione a copertura delle “garanzie di lungo periodo”, di cui al paragrafo 24.2 del Disciplinare di gara.

La cauzione è prestata a garanzia di tutti gli impegni contrattuali. In caso di inadempimento del Fornitore, sarà incamerata, fatta salva la facoltà di richiedere l'esecuzione o la risoluzione del Contratto ed il risarcimento del danno.

Tale cauzione, costituita a copertura degli oneri derivanti dall'espletamento del servizio manutentivo in full service, sarà svincolata al termine del periodo manutentivo di full service maggiorato dei 12 mesi come previsto all'art. 7.1 dell'allegato A: “Oneri del fornitore”.

ART. 8 – SUBAPPALTO

In caso di subappalto sarà applicato l'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 9 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Le fatture dovranno essere intestate ad ARST S.p.A.

Tutti i pagamenti sono subordinati all'acquisizione del DURC (documento unico di regolarità contributiva).

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3, Legge n. 136/2010) è fatto obbligo al Fornitore di utilizzare un conto corrente bancario o postale “dedicato”, anche non in via esclusiva, alla prestazione oggetto del presente contratto.

Il Fornitore ha dichiarato gli estremi identificativi (IBAN) del conto corrente bancario dedicato (All. C), presso il quale accreditare il

corrispettivo e le persone delegate ad operare sullo stesso. Ai sensi del comma 9 bis, dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente affidamento costituisce causa di risoluzione.

Per pagamenti superiori a € 5.000,00, in applicazione di quanto disposto dall'art. 48 bis del DPR n. 602/1973 ("...verificano... se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento...") ARST provvederà ai relativi controlli secondo le disposizioni vigenti.

ART. 10 - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si rimanda all'allegato C.

ART. 11 - CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Cagliari.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da n. [indicare il numero] membri.

ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fermi restando l'effetto delle garanzie di cui ai precedenti punti e l'applicazione delle penali, l'Azienda potrà risolvere "ipso iure" il

Contratto nei seguenti casi:

- mancato rispetto del Patto di integrità;
- il Fornitore non esegua in tutto o in parte, nei termini contrattuali, il servizio;
- per cessione del contratto senza espressa autorizzazione da parte dell'Azienda;
- per violazione della disciplina legislativa e contrattuale in materia di antimafia;
- per fallimento o sottoposizione a qualunque procedura concorsuale ovvero avvio di un procedimento per la sottoposizione ad una procedura concorsuale;
- per modifica di fatto dell'organizzazione di Impresa del Fornitore, tale da diminuire le garanzie finanziarie e tecniche richieste per il contratto;
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione continuata nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali, tutti tassativi ed inderogabili ed in caso di mancata reintegrazione del deposito cauzionale in corso di validità;
- in caso di cessazione della Ditta, di cessazione dell'attività, oppure nel caso di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del Fornitore;
- in caso di Subappalto non autorizzato espressamente dall'Azienda.
- in tutti gli altri casi indicati nel Contratto di fornitura e nei suoi

allegati.

In tutti i casi di risoluzione del Contratto per colpa e/o inadempienza del Fornitore, l'Azienda acquirente potrà escutere il deposito cauzionale in corso di validità, salvo il risarcimento di tutti gli altri eventuali maggiori danni.

La risoluzione si verifica di diritto, mediante unilaterale dichiarazione dell'Azienda, trasmessa con posta elettronica certificata o lettera raccomandata A.R.

Nel caso di risoluzione l'Azienda provvederà alla sospensione dei pagamenti non ancora effettuati e alla rivalsa sul deposito cauzionale; la predetta rivalsa non esime il Fornitore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 13 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Contratto non è cedibile a terze persone.

Per quanto non espressamente riportato nel presente Contratto, con riferimento ai termini e condizioni dell'espletamento del servizio manutentivo in regime di "full service" (comprese relative penali) ma anche relativamente ad altre disposizioni a carattere generale, è necessario effettuare riferimento alla documentazione a base di Gara. In considerazione della indifferibile ed urgente necessità di garantire la manutenzione degli autobus oggetto del presente Contratto, il presente atto è sottoposto alla condizione risolutiva in caso di rilascio di informazione antimafia attestante la sussistenza di cause di decadenza o tentativi di infiltrazione mafiosa. In tale

evenienza il Contratto sarà risolto di diritto mediante semplice comunicazione con raccomandata A/R oppure PEC.

Il presente Contratto sarà registrato soltanto in caso d'uso.

ART. 14 - SPESE CONTRATTUALI

L'allegato I.4 al codice dei contratti individua il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso.

ART. 15 - EFFICACIA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto è impegnativo per le parti stipulanti dal momento della sua sottoscrizione digitale.

Il presente Contratto consta di n. fogli.

Letto, approvato e sottoscritto

PER IL FORNITORE

PER L'ARST S.p.A.

.....

.....

Legale Rappresentante

Legale Rappresentante

(firma digitale)

(firma digitale)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 del codice civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente, previa attenta e particolareggiata lettura, i sottoelencati articoli del Contratto:

art. 4 corrispettivi e pagamenti;

art. 6 tempistica e penali;

art. 7 cauzione definitiva - garanzie;

art. 11 controversie

art. 12 risoluzione del contratto

PER IL FORNITORE

Sig.

Legale Rappresentante

(firma digitale)